

MESSAGGIO

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio,
circa la domanda di grazia presentata da Ehrenbogen Max, Basilea

(del 2 novembre 1962)

Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,

Preavvisiamo come segue sulla domanda di grazia presentata dal signor Max Ehrenbogen, 1931, Rûfacherstr. 57, Basilea, rappresentato dal sig. avv. Gabriele Pedrazzini, Locarno.

In data 31 agosto 1961 l'on. Procuratore pubblico sopracenerino condannò l'interessato a *10 giorni di detenzione*, per trascuranza dei doveri di assistenza familiare, con il beneficio della sospensione condizionale per il periodo di due anni.

In seguito al decreto 9 febbraio 1962 del Procuratore pubblico sopracenerino, mediante il quale l'Ehrenbogen veniva condannato per lo stesso reato a 10 giorni di detenzione, sempre con il beneficio della sospensione condizionale, il Pretore del Distretto di Locarno-città, con decisione 21 marzo 1962, revocò il beneficio della sospensione condizionale concesso con il decreto 31 agosto 1961 sopra menzionato.

Le condanne predette vennero pronunciate PRIMA della sentenza di divorzio fra le parti (16 maggio 1962).

Il Dipartimento giustizia ordinò l'esecuzione della pena; in seguito l'interessato presentò la domanda di grazia ora in esame.

Nella domanda di grazia si adduce sostanzialmente quanto segue :

- 1) che il divorzio era stato chiesto per colpa della moglie;
- 2) che in un primo tempo gli alimenti dovuti erano stati pagati regolarmente;
- 3) che, pendente la causa, la moglie è andata a convivere con un altro uomo, conducendo così una vita agiata.

Il legale dell'istante riconosce in proposito che, se da un punto di vista formale e giuridico le prestazioni alimentari sono dovute, è però comprensibile, da un punto di vista morale, e forse anche giustificato, il rifiuto del marito a pagare gli alimenti ad una donna che convive con un altro uomo;

- 4) che il 21 aprile 1962 si addiveniva fra le parti ad una convenzione che regolava in parte le conseguenze accessorie del divorzio : il padre acconsentiva a che la figlia venisse attribuita alla madre — precedentemente la figlia era stata attribuita al padre causa la condotta della madre — a condizione tuttavia che si trovasse un accordo per tutte le querele e i procedimenti penali pendenti avanti all'on. Procuratore pubblico.

Con questa convenzione l'Ehrenbogen riteneva liquidate, almeno dal profilo penale, tutte le querele sporte dalla moglie;

- 5) che si tratta di reato punibile soltanto a querela di parte.

Si chiede quindi — con particolare riferimento al punto 4 — che la domanda di grazia venga accolta e che di conseguenza sia annullata la decisione di revoca della sospensione condizionale.

La domanda di grazia è stata sottoposta per esame e preavviso alle Autorità competenti e cioè all'on. Pretore di Locarno-città e all'on. Procuratore pubblico sopracenerino-sostituto:

Nel suo rapporto 25 luglio 1962 l'on. Pretore di Locarno non si è pronunciato circa l'accettazione o meno della domanda di grazia; egli conferma tuttavia quasi integralmente i punti esposti dall'Avv. Pedrazzini precisando in particolare che l'istruttoria di merito ebbe a confermare le accuse di infedeltà mosse dal marito alla moglie. Un tale accertamento giustificava l'affidamento della figlia al padre, decisione questa che venne confermata in sede di Appello su ricorso della madre. Con la sentenza di merito veniva pronunciato il divorzio per adulterio della moglie che conseguentemente veniva privata di ogni contributo alimentare da parte del marito. All'argomentazione del patrocinatore, esposta al punto 3, il Pretore ammette che la stessa, quantunque comprensibile dal punto di vista umano, si urta contro la costante prassi della Camera civile di Appello che esclude l'elemento « colpa » nella valutazione del contributo alimentare in applicazione dell'art. 145 del CCS (disposizione che prevede le misure che il Giudice deve prendere in pendenza della causa di divorzio).

Con rapporto 19 ottobre 1962 il Sostituto Procuratore pubblico, richiamato, per quanto concerne le affermazioni non relative al procedimento penale, la lettera 25 luglio 1962 del Pretore di Locarno-città, preavvisa favorevolmente la domanda di grazia tenuto particolarmente conto:

- a) della speciale funzione e portata del reato che assume un netto carattere coercitivo per cui, ottemperato il debitore ai suoi obblighi alimentari e tacitata la parte lesa, questa finalità è soddisfatta e diventa superflua l'applicazione dell'art. 41 cifra 3 CPS;
- b) la natura particolare del caso per cui non si dovrebbe temere un pericoloso pregiudizio giurisprudenziale.

Il Gran Consiglio è per legge l'Autorità competente a concedere al condannato la grazia (legge del 5 novembre 1945). La grazia non costituisce com'è noto un giudizio di merito di grado superiore che possa annullare gli effetti di un giudizio penale: la grazia è una misura di carattere straordinario che può essere ammessa soltanto in casi speciali nei quali l'esecuzione della pena costituirebbe una patente violazione di principi equitativi.

Quanto affermato dall'istante ha trovato conferma nell'esame dell'incarto della Pretura di Locarno-città: in considerazione quindi del carattere particolare del reato e dei fatti che l'hanno provocato, tenuto conto dei rapporti del Pretore di Locarno-città e del Sostituto Procuratore pubblico sopracenerino, che sono stati illustrati in modo dettagliato, riteniamo che nella pratica in esame siano dati gli estremi per la concessione della grazia. Risulta altresì che la questione patrimoniale è stata liquidata tra le parti.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione del migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente :
Cioccarei

Il Cons. Segr. di Stato :
Lafranchi